

***Circolare n.2/2019 del 16/01/2019***

**OGGETTO: Nuovo regime forfetario e regime della flat tax**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del nuovo regime forfetario e del regime della flat tax*

***Le principali novità del regime forfetario dal 2019***

Il **regime forfetario**, previsto e disciplinato nella **L. 190/2014**, è stato profondamente modificato grazie all'intervento della Legge di bilancio 2019.

L'articolo 1, commi 9-11, L. 145/2018, entrato in vigore a partire dall'1 gennaio 2019, ha imposto una rivisitazione dell'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014, prevedendo:

- un'**unica soglia di ricavi/compensi per accedere al regime forfetario di euro 65.000**;
- l'**abrogazione** dei requisiti attinenti al sostenimento di spese attinenti a lavoro **dipendente** e a beni **strumentali**;
- nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno d'imposta, i ricavi e compensi devono essere **ragguagliati all'anno**;
- nel caso di **esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso**, la soglia di accesso al regime viene determinata **sommando** i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
- l'irrilevanza per l'accesso al regime dei componenti positivi del reddito da **adeguamento agli ISA** (c.d. indici sintetici di affidabilità) di cui all'articolo 9-*bis*, comma 9, D.L. 50/2017 ;
- l'**eliminazione della causa ostativa** prevista nella previgente formulazione del **comma 57 lettera d-bis**, il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfetario chiunque avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.

**Sono esclusi dall'ambito di applicabilità di tale istituto** i seguenti soggetti:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 Tuir,
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte,
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Oltre a queste innovazioni e riformulazioni letterali dovute all'eliminazione dei previgenti requisiti di accesso, la citata Legge di bilancio ha previsto:

- l'abrogazione del primo periodo dell'articolo 1, comma 73, L. 190/2014, attinente all'esclusione dell'applicabilità degli studi di settore ai soggetti aderenti al regime forfettario (accertamento espunto dall'ordinamento e sostituito dai c.d. ISA),
- il coordinamento dei commi 87 e 65 dell'articolo 1 L. 190/2014, estendendo, a favore dei soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi dei vantaggi fiscali di cui agli articoli 13 L. 388/2000 o 27 D.L. 98/2011, la possibilità di applicare il regime di cui all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014 fino al compimento del quinquennio (precedentemente triennio) agevolato.

È opportuno notare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di bilancio, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell'articolo 1, commi 56-75, L. 190/2014.

### *Le principali novità del regime flat tax dal 2020*

---

Un'ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. **regime della flat tax**, inaugurato con la citata Legge di bilancio 2019, precisamente nell'**articolo 1, commi 17-22**.

**È prevista la possibilità, a decorrere dal 2020**, per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi **che nell'anno precedente conseguono ricavi / percepiscono compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%**.

I contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva:

- non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella Dichiarazione dei Redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti;
- sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica;
- sono soggetti agli adempimenti contabili e fiscali ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata o ordinaria (per opzione).

**Sono esclusi dall'ambito di applicabilità di tale istituto i seguenti soggetti:**

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
- soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente / redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50, TUIR e che esercitano attività d'impresa / lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.

***Distinti saluti***  
***Studio Peruzzi Commercialisti Associati***